

La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente. Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale all'interno dello stesso Comune, da un Comune ad un altro, da uno Stato estero o per uno Stato estero. Il cittadino deve dichiarare il cambio di residenza **entro 20 giorni** dall'avvenuto trasferimento.

Il D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha introdotto con l'art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) una nuova serie di disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.

CHI LO PUO' RICHIEDERE:

La persona che si trasferisce, se si trasferisce un nucleo familiare qualsiasi componente maggiorenne. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.

MODALITA' DI RICHIESTA:

La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve dichiarare le variazioni che lo riguardano utilizzando **esclusivamente** il modulo di richiesta conforme a quello pubblicato sul [sito istituzionale del Ministero dell'interno](#). (scaricabile a fondo pagina)

Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda.

L'istanza di cambiamento di residenza può essere presentata agli uffici anagrafici, sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, con le seguenti modalità:

1. mediante presentazione allo sportello anagrafico
2. mediante comunicazione con raccomandata all'indirizzo postale: Comune di Briga Alta - Ufficio Anagrafe – Piazza Pastorelli n. 1 – 18025 BRIGA ALTA
3. mediante invio dei moduli a mezzo fax al numero 0174-393829
4. mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla casella di Posta Elettronica Certificata a briga@cert.ruparpiemonte.it
5. mediante invio dei moduli recanti la firma autografa del dichiarante e la copia del documento di identità acquisiti mediante scanner tramite casella di posta elettronica semplice all'indirizzo: briga@ruparpiemonte.it

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.

Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Ormea e all'indirizzo dichiarato

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

NOTIZIE UTILI:

- se il nucleo familiare si è trasferito in una abitazione dove sono già residenti altre persone, e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia;
- onde evitare disguidi nell'invio delle cartelle esattoriali è utile comunicare la variazione di indirizzo all'Ufficio Tributi;
- E' utile anche avvertire Enti pubblici e privati con i quali il cittadino può avere rapporti (INPS, Camera di Commercio, Banche, etc.)

*In applicazione del nuovo testo dell'art. 116 - comma 13 -del Codice della Strada, **a far data dal 19.01.2013, i possessori di patente di guida non riceveranno più l'analogica etichetta riportante il nuovo indirizzo di residenza**, ferma restando la necessità di provvedere all'aggiornamento degli indirizzi registrati nella banca dati centrale della Motorizzazione Civile. Pertanto i cittadini possessori di tale documento dovranno continuare ad indicarne i relativi estremi (tipo/numero/data di rilascio ecc...) così come indicato nel modulo di richiesta iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo.*

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 223 del 30/05/1989

Allegati:

- [Dichiarazione di residenza](#) [PDF - 146 KB]
- [Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero](#) [PDF - 53 KB]
- [Allegato A](#) [PDF - 78 KB]
- [Allegato B](#) [PDF - 158 KB]